

Avvocato Lorenzo Fantini
Via Busto Arsizio, 15
00188 ROMA
Cell.: 3470452945
e-mail: lfantini68@gmail.com
PEC: lfantini@pec.it

Spett.le A.I.F.E.C.S.
Via Monte Napoleone,
20121 Milano

Via e-mail all'indirizzo: l.cioni@aifecs.it

Roma, 6 novembre 2019

Allegati: 1

Parere pro veritate

A.I.F.E.C.S., di seguito anche Associazione, previo invio di pertinente documentazione e discussione del tema telefonicamente e per mail, ha chiesto allo scrivente di rendere il proprio parere rispetto alla legittimazione ad operare come soggetto formatore dei seguenti corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- 1) Corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti;**
- 2) Corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito RSPP);**

- 3) **Corsi di formazione per RSPP e Addetti al servizio di prevenzione e protezione (di seguito ASPP);**
- 4) **Corsi di formazione per la conduzione di talune attrezzature di lavoro;**
- 5) **Corsi abilitanti alla docenza nei corsi di formazione per la salute e sicurezza e corsi di aggiornamento per docenti;**
- 6) **Corsi per coordinatori per la sicurezza e corsi “funi” e “ponteggi”;**
- 7) **Corsi di formazione in modalità *e-learning*.**

*** **

Al fine di rendere le relative risposte, chi scrive opererà di seguito una assai sintetica ricognizione di ordine generale rispetto al contesto normativo di riferimento, sempre relativo alla salute e sicurezza sul lavoro, nel quale collocare le specifiche questioni poste.

*** **

1. La disciplina della formazione di lavoratori, dirigenti e preposti

La **formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro** - significativamente qualificata come “*processo educativo*” dall’articolo 2, comma 1, lettera *aa*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, anche noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro e di seguito indicato come d.lgs. n. 81/2008 - **trova la sua regolamentazione specifica all’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008.**

L’articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 impone innanzitutto, prevedendo anche una sanzione penale (a carico di datore di lavoro e dirigente) in caso di inosservanza del precetto, **che tutti i “lavoratori”** - vale a dire qualunque soggetto che corrisponda alla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 - **debbano essere formati**, sia in relazione ai concetti di ordine generale in tema di salute e sicurezza (articolo 37, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008) che a quelli

legati alle mansioni svolte dal lavoratore e, quindi, agli specifici rischi lavorativi (articolo 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008).

L'articolo 37, comma 2, del "testo unico" rinvia a un apposito Accordo in Conferenza Stato-Regioni la identificazione di "*durata, contenuti minimi e modalità*" della formazione dei lavoratori. Tale Accordo è stato approvato in data 21 dicembre 2011 e, quindi, di seguito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012. Esso è, dunque, fondamentale in quanto norma "di dettaglio" rispetto ai principi generali di cui al "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, i quali sono presenti nelle norme di legge di riferimento. In sintesi, la regolamentazione contenuta in questo Accordo distingue, a proposito dei lavoratori, tra una formazione "generale" (uguale per tutti i settori produttivi) della durata minima pari a 4 ore, e una formazione "specificata", diversamente modulata a seconda della rischiosità dei settori (4 ore per i settori a basso rischio, 8 ore per quelli a rischio medio e 12 per i settori a rischio alto, come individuati dall'allegato codice ATECO). L'Accordo prevede, inoltre, in coerenza con il dettato di legge, un aggiornamento "quinquennale" della durata minima di 6 ore.

Sempre tale fonte ha cura di individuare, quindi, con cura ogni aspetto (organizzativo, documentale etc.) dei corsi di formazione per lavoratori ma non dispone nulla rispetto alla identificazione del "soggetto formatore" che organizzi tale formazione, limitandosi a prevedere che il soggetto formatore può essere anche direttamente il datore di lavoro (così espressamente il punto 2, lettera a), dell'Accordo) e imponendo, invece, che i docenti dei corsi di formazione per lavoratori debbano essere in possesso dei criteri di qualificazione di cui al decreto interministeriale 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014 (in questo senso dispone il punto 1 dell'Accordo del 21 dicembre 2011). **L'omessa indicazione da parte dell'Accordo dell'elenco dei soggetti formatori in cui si specifichino le caratteristiche di chi organizzi l'attività formativa corrisponde, dunque, a una precisa scelta normativa che legittima chiunque a qualificarsi come "soggetto formatore" dei corsi in materia di salute e sicurezza per i lavoratori facendosi,** di conseguenza, carico di adempiere agli obblighi corrispondenti di cui all'Accordo del 21 dicembre 2011 (sarà, ad esempio, il soggetto

formatore a dover predisporre il registro presenze e a firmare gli attestati di formazione, come espressamente richiesto dal punto 7 dell'Accordo in commento).

Dopo avere riconosciuto in modo espresso – nell'ambito delle definizioni di cui all'articolo 2 del “testo unico” – la peculiarità della posizione di “dirigente” e del “preposto”, in modo del tutto coerente il d.lgs. n. 81/2008, all'articolo 37, comma 7, specifica che dirigenti e preposti *“ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”*. Tale formazione, sempre secondo la norma appena citata, comprende le seguenti aree tematiche: principali soggetti coinvolti e relativi obblighi, definizione e individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. L'Accordo del 21 dicembre 2011, citato, superando il perimetro normativo disegnato dall'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, **estende i propri contenuti anche a preposti e dirigenti**, con la precisazione che, per costoro, l'applicazione dei contenuti “per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08”. Con tale premessa, l'Accordo identifica specifici percorsi formativi per preposti e dirigenti. Per i primi è previsto un modulo unico – della durata minima di 8 ore – che si aggiunge alla formazione base che gli stessi hanno già ricevuto in qualità di lavoratori. Per i dirigenti, invece, è previsto un percorso *ad hoc*, che si sostituisce e non si aggiunge ad altri percorsi, e che si articola in 4 moduli, della durata minima complessiva di 16 ore. Dunque, la regolamentazione dell'Accordo del 21 dicembre 2011, per quanto non sia di efficacia cogente rispetto ai corsi per dirigente e per preposto, funge comunque da parametro di riferimento anche per la disciplina “di dettaglio” di tali corsi, regolati dall'articolo 37, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008.

*** **

Tutto quanto sin qui esposto è ampiamente sufficiente a evidenziare **la piena legittimità di A.I.F.E.C.S. ad operare come “soggetto formatore” per i corsi di**

formazione per lavoratori, dirigenti e preposti. Va, al riguardo, ma a questo punto solo per scrupolo e completezza, detto che – pure in difetto di una previsione normativa in tal senso (in quanto, si ripete, la scelta normativa è stata nel senso che il soggetto formatore in tali corsi sia chiunque venga come tale scelto dal datore di lavoro o lo stesso datore di lavoro) – A.I.F.E.C.S., soggetto che **per Statuto** (Allegato 1) persegue come obiettivo associativo la formazione effettiva ed efficace, si è data delle proprie regole interne e ha previsto controlli per garantire la qualità della formazione erogata dagli associati andando, quindi, ben oltre rispetto a quanto oggi costituisce il minimo legale di regolamentazione per i corsi per lavoratori, dirigenti e preposti.

*** **

2. I corsi di formazione del datore di lavoro che decida di svolgere direttamente i compiti del RSPP

La formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione è **disciplinata dall'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008**, ovviamente unicamente in relazione ai casi in cui (puntualmente individuati al comma 1 dell'articolo 34, in commento, anche per mezzo del rinvio all'Allegato II al d.lgs. n. 81/2008) tale facoltà è riconosciuta al datore di lavoro.

In particolare, il comma 2 di tale articolo statuisce che **il datore di lavoro il quale intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore**, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante un Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale Accordo è stato approvato, unitamente al già citato Accordo di attuazione dell'articolo 37, comma 1, del “testo

unico” in relazione alla formazione dei lavoratori, nella seduta del 21 dicembre 2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 gennaio 2012.

Più nel dettaglio, l’Accordo in commento prevede che i corsi di formazione per datore di lavoro/RSPP abbiano una durata minima pari a 16 ore per le aziende a rischio “basso”, 32 per quelle a rischio ”medio” e 48 per quelle a rischio “alto”, avuto riguardo alla identificazione dei settori operata all’Allegato II (che fa riferimento ai codici ATECO per individuare la “gravosità” dei rischi) del medesimo Accordo (punto 5 dell’Accordo); quanto all’aggiornamento, da ottemperare con scadenza quinquennale, l’Accordo attuativo dell’articolo 34, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 dispone che il numero minimo di ore di tali corsi di aggiornamento sia di 6 ore per i datori di lavoro delle aziende a rischio “basso”, 10 per quelli delle aziende a rischio “medio” e 14 per quelli delle imprese operanti in settori a rischio “alto” (punto 7 dell’Accordo, che individua anche i contenuti dell’aggiornamento). A tale riguardo occorre sottolineare come l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016 – per quanto attuativo delle previsioni dell’articolo 32 (relativo alla formazione di RSPP che non siano il datore di lavoro e degli ASPP) del d.lgs. n. 81/2008 e del quale tra poco si dirà – **ha inciso sulla disciplina appena citata e relativa ai corsi di aggiornamento per il datore di lavoro che svolga direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione** prevedendo, ai punti 9 e 12.8 e all’Allegato V, che il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del RSPP ha oggi la facoltà, che prima dell’Accordo del 7 luglio 2016 (in base, quindi, all’Accordo del 21 dicembre 2011 per datore di lavoro/RSPP) **non aveva, di ottemperare al proprio obbligo di aggiornamento** (sempre avendo riguardo al “monte ore” di specifico riferimento, quale appena riportato e dipendente dalla circostanza che l’azienda sia considerata a rischio “basso”, “medio” o “alto”) secondo le seguenti modalità:

- 1) **partecipando, fino al massimo del 50% del “monte ore” di riferimento, a convegni e seminari;**
- 2) **partecipando, per una parte o anche per l’intero “monte ore”, a corsi di aggiornamento in modalità e-learning;**

3) **seguendo**, per una parte o anche per l'intero "monte ore" di riferimento, **a corsi di aggiornamento in aula**, con un numero massimo di discenti che non superi le 35 unità. Al riguardo, va rimarcato come l'Allegato V all'Accordo del 7 luglio 2016 disponga, anche qui modificando in funzione integrativa la previgente disciplina, che per i corsi di aggiornamento per datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del RSPP **non sussiste un obbligo di valutazione**.

A differenza dell'Accordo sui lavoratori, l'Accordo attuativo dell'articolo 34, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 **prevede un elenco tassativo di coloro che possono operare come "soggetti formatori"** al punto 1. **Nell'ambito di tale elenco l'Accordo in commento legittima, all'Allegato A, punto 1, lettera g), come soggetti formatori le "associazioni sindacali dei datori di lavoro"**.

*** **

A.I.F.E.C.S. è per Statuto (Allegato 1 al presente parere) una organizzazione sindacale dei datori di lavoro (operanti sia come società che come liberi professionisti) attivi nel settore della salute e sicurezza sul lavoro essendo, dunque, senza alcun dubbio soggetto legittimato ex lege a operare come "soggetto formatore" dei corsi di formazione e/o di aggiornamento per datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del RSPP.

*** **

3. La formazione di RSPP e ASPP

La formazione di RSPP e ASPP è, invece, regolamentata dall'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 ed ora dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 2016 e in vigore dal 3 settembre 2016, che ne costituisce attuazione e che, a sua volta, ha abrogato la precedente disciplina emanata dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2016.

In particolare, l'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 identifica un elenco di **sogetti formatori *ope legis***, i quali non necessitano di alcuna autorizzazione per poter organizzare e erogare i corsi per RSPP e ASPP. **Tra di esse vi sono anche le “associazioni sindacali dei datori di lavoro”**. In ordine a tale disposizione l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 ha puntualizzato che le associazioni sindacali (non importa se dei datori di lavoro o dei lavoratori) e gli organismi paritetici possono considerarsi legittimati a formare RSPP e ASPP solo qualora dimostrino di essere “*comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale*”. A sua volta la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro viene individuata dall'**Accordo del 7 luglio 2016** attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:

1. *consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;*
2. *ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;*
3. *partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);*
4. *partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.*

*** **

A.I.F.E.C.S., pur rientrando senza dubbio alcuno tra le “*associazioni sindacali dei datori di lavoro*” ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, in ragione della sua recentissima rivisitazione, per mezzo dello Statuto di cui all'Allegato I (in precedenza era una associazione professionale), **NON può dirsi in possesso dei requisiti richiesti dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016**.

A.I.F.E.C.S., come emerge dalle informazioni ricevute dallo scrivente, infatti:

- A) Quanto alla consistenza numerica degli associati: annovera *associati* presenti su parte del territorio nazionale;

- B) Quanto alla ampiezza e diffusione delle strutture organizzative: è presente con proprie sedi territoriali su parte del territorio nazionale;
- C) Quanto alla partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione): non risulta firmataria, per stipula diretta, di alcun Contratto Collettivo Nazionale di lavoro depositato al CNEL e disponibile presso l'Ufficio contratti di tale ente.
- D) Quanto alla partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro: pur disponendo di una rete di strutture che potrebbero essere di supporto degli associati sul territorio, per mezzo delle proprie sedi territoriali, anche rispetto alla trattazione delle controversie di lavoro, non risulta al momento avere mai svolto tale attività.

Giuste le considerazioni appena riportate, A.I.F.E.C.S. risulta ad oggi essere una Associazione sindacale datoriale nazionale non definibile come comparativamente più rappresentativa. Di conseguenza, **non risulta essere in possesso dei criteri individuati dalla Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016**, formulata ai sensi dell'articolo 32 d.lgs. n. 81/2008, **non essendo abilitata ad effettuare le attività formative e di aggiornamento nei confronti di RSPP e ASPP.**

*** **

4. La formazione degli operatori che utilizzino alcune attrezzature di lavoro

L'articolo 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che: *“In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di*

validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione". In attuazione di tale disposizione è stato pubblicato (nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012) l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 il quale, in relazione alla identificazione dei "soggetti formatori" prevede che tra di essi siano comprese (Allegato A), lettera B, punto 1.1, lettera d) le: *"associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione (...)".*

*** **

Come già esposto, A.I.F.E.C.S. è associazione avente, nei propri atti statuari, preciso mandato a svolgere attività di sostegno e supporto sindacale ai professionisti e alle imprese che ad essa si associano e, quindi, è da qualificare senza alcun dubbio come "associazione sindacale dei datori di lavoro". In concreto gli associati ad A.I.F.E.C.S. svolgono attività di tipo professionale (dalla valutazione dei rischi alla progettazione e realizzazione di varie attività attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, quali, in particolare, le attività di formazione, informazione e addestramento) in molti settori produttivi e commerciali italiani, supportando le aziende nella gestione di una materia complessa e delicata come la salute e sicurezza sul lavoro. Essi, in particolare svolgono la propria opera professionale anche presso aziende che utilizzano le attrezzature di lavoro di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012 operando senza alcun dubbio nel "settore di impiego" delle attrezzature medesime. In tal modo anche il secondo requisito richiesto al punto 1.1., lettera b), citato, per poter essere qualificati come *"soggetti formatori"* ai sensi e per gli effetti di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012 risulta in possesso dell'Associazione **che, dunque, può qualificarsi come "soggetto formatore" dei corsi per le attrezzature di lavoro di cui all'articolo 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, quali individuate dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.**

*** **

Va doverosamente segnalato, tuttavia, come lo scrivente conosce un orientamento interpretativo (già posto in essere da qualche ASL in sede di verifica ispettiva) per cui il criterio descritto al punto che precede necessita necessariamente la firma, da parte dell'associazione sindacale (in questo caso datoriale) di riferimento di almeno un contratto collettivo applicabile al settore di impiego delle attrezzature di lavoro. Per quanto si ribadisce come tale indirizzo non abbia fondamento rispetto alla norma, quale già richiamata, è possibile, quindi, che la legittimazione dell'Associazione quale "soggetto formatore" dei corsi di formazione per la conduzione di determinate attrezzature di lavoro venga messa in discussione da qualche ASL, almeno fino a quando A.I.F.E.C.S. non firmi contratti collettivi applicati al settore di impiego delle attrezzature di lavoro.

*** **

5. La formazione dei docenti dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del d.lgs. n. 81/2008 ha attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare i "*criteri di qualificazione della figura del, formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento*". Tali criteri (in numero di 6), definiti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, in vigore a far data dal 18 marzo 2014, sono stati elaborati tenendo conto degli Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008 e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, già citati. In particolare, è previsto che i corsi di formazione per la qualificazione dei docenti validi per i criteri 3 e 4 e i corsi di aggiornamento debbono essere organizzati dai

soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, tra cui le “*associazioni sindacali dei datori di lavoro*”.

*** **

Per le ragioni già esposte in precedenza e che qui si abbiano per integralmente riportate, A.I.F.E.C.S. costituisce una associazione sindacale datoriale e **come tale è pienamente e incondizionatamente legittimata a erogare corsi di formazione e di aggiornamento per docenti dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

*** **

6. Descrizione del quadro normativo di riferimento per i corsi di formazione per coordinatori e per i corsi in edilizia (“funi” e “ponteggi”)

L'articolo 98, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 (che individua i “*Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*”) prevede che coloro che siano in possesso di requisiti di cui al comma 1 del medesimo articolo (lauree o diplomi specificamente individuati) debbano comunque essere “*in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza*”, puntualizzando che tale corso può essere organizzato anche dalle “*associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia*”.

Nell'ambito del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 è possibile, poi, individuare la regolamentazione di altre tipologie di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza e, in particolare, va segnalato che:

- L'articolo 116 (che individua gli: *“Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi”*), comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che: *“Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio”*, mentre il successivo comma 3 puntualizza i contenuti di tali corsi e il comma 4 dispone testualmente che: *“I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'Allegato XXI”*. A sua volta l'Allegato XXI, appena citato, comprende tra i soggetti formatori dei corsi in oggetto le: *“Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile”* (punto 1, lettera d), parte dedicata ai corsi ex articolo 116, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008);
- L'articolo 136 (rubricato come: *“Montaggio e smontaggio”*) del d.lgs. n. 81/2008, operante in relazione ai c.d. “ponteggi” (Sezione V del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, dedicata ai “ponteggi fissi”, articolo 131 e seguenti), al comma 6 dispone che: *“Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”* e il successivo comma 7 ne identifica i contenuti; il comma 8, infine, statuisce che: *“I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'Allegato XXI”*. A sua volta, l'allegato XXI, sul punto comprende tra i soggetti formatori dei corsi in oggetto testualmente le: *“Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile”* (punto 1, lettera d), parte dedicata ai corsi ex articolo 136, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008).

*** **

A.I.F.E.C.S. è associazione sindacale dei datori di lavoro operanti anche nel settore dell'edilizia. Infatti, **tra le aziende aderenti sono presenti numerose aziende e**

studi professionali che operano nel campo delle costruzioni e dell'ingegneria civile. Per questa ragione, A.I.F.E.C.S. va annoverata tra le “*Associazioni sindacali dei datori di lavoro (...), nel settore dell'edilizia*” (articolo 98, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008) e tra le “*Associazioni sindacali dei datori di lavoro (...), nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile*” (Allegato XXI al d.lgs. n. 81/2008). **Dunque, ha legittimazione a operare come soggetto formatore sia dei corsi per coordinatori in edilizia (articolo 98, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008) che di quelli per “funi” (articolo 116, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008) e “ponteggi” (articolo 136, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008).**

*** **

Anche in questo caso, come già sottolineato per i corsi per la conduzione di determinate attrezzature di lavoro, tale conclusione potrebbe comunque essere messa in discussione in sede ispettiva qualora si acceda all'interpretazione per cui il requisito della presenza nel settore (in questo caso edile) venga “collegato” alla firma (ritenuta necessaria) di un contratto collettivo applicato nel settore edile.

*** **

7. In ordine alla disciplina dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza in modalità *e-learning*

La regolamentazione della formazione via *e-learning* è contenuta innanzitutto nell'allegato 2 all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016 per la formazione di RSPP e ASPP il quale – fermi restando i limiti di tale formazione (consentita, ad esempio, per l'intero percorso formativo per i lavoratori delle aziende a rischio “basso” e per parte “generale” della formazione lavoratori per le aziende a rischio “medio” e “alto” o, ancora, solo per una parte del corso di formazione per “preposti” e per l'intero corso di formazione “dirigenti”) – identifica in modo puntuale le caratteristiche “tecniche” che la piattaforma

informatica utilizzata per il corso deve possedere, contenendo altresì disposizioni dirette a distinguere l'*e-learning*, intesa come modalità di formazione moderna e efficace (pertanto consentita), dalla cosiddetta (in termini generali) Formazione A Distanza (FAD), modalità priva di una sua regolamentazione e, quindi, oggi del tutto vietata per i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In tale contesto si rinviene, in particolare, la previsione – probabilmente (così risulta a chi scrive in base alle informazioni ricevute dai materiali estensori dell'Accordo del 7 luglio 2016) frutto di una erronea stesura del documento nelle fasi finali di redazione – che solo i “soggetti formatori” dei corsi per RSPP e ASPP possano organizzare corsi di formazione in modalità *e-learning*. Allo scopo di comprendere meglio tale disposizione è stato chiesto alla Commissione interpellasse se tale statuizione si debba intendere come limitata ai soli corsi per RSPP e ASPP (quelli oggetto di legittima regolamentazione per mezzo dell'Accordo del 7 luglio 2016) o abbia portata generale e la Commissione ha risposto con documento n. 7/2018. In esso è dato leggere quanto segue: *“Al riguardo occorre considerare che l'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nella parte intitolata “durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione”, in punto di premessa, ravvisa esplicitamente “la necessità di procedere alla sostituzione dell'Allegato I all'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l'allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina. Sulla base di quanto stabilito nel citato Accordo del 7 luglio del 2016, la Commissione ritiene che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell'allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e – learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato II”.*

Ne deriva che al momento i corsi di formazione in modalità *e-learning*, sempre rispetto a quelle parti dei corsi di formazione che è possibile erogare anche in tale modalità (quali, peraltro, chiaramente individuate alla “tabella” di cui all’Allegato V all’Accordo, citato, del 7 luglio 2016), possono essere organizzati solo da soggetti che rientrino nell’elenco di seguito riportato (quello dei “soggetti formatori” dei corsi per RSPP e ASPP che non siano datori di lavoro), corrispondente al punto 2 dell’Accordo del 7 luglio 2016:

“2. Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta

emanazione regionale o provinciale;

b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;

c) le Università;

d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;

e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;

f) l’INAIL;

g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;

h) l’amministrazione della Difesa;

i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- Ministero della salute;

- Ministero dello sviluppo economico;

- Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
- Formez;
- SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
- l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
- m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- n) gli ordini e i collegi professionali”

*** **

Atteso quanto appena esposto, **al momento A.I.F.E.C.S. non è tra i soggetti formatori per i corsi di formazione in modalità e-learning** in quanto, per le medesime ragioni già illustrate in relazione ai corsi RSPP e ASPP “in presenza”, **non può (ancora) dirsi una organizzazione sindacale “comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale”** (lettera l dell’elenco appena riportato).

Viceversa, è soggetto formatore dei corsi in e-learning Microcosmo in quanto soggetto accreditato presso le Regioni Toscana e Sicilia, quindi rientrante nella descrizione di cui alla lettera b dell’elenco appena riportato.

*** **

A tale ultimo riguardo, considerando quanto previsto all’Allegato II all’Accordo del 7 luglio 2016, **chi scrive raccomanda di predisporre un accordo tra A.I.F.E.C.S.** (in qualità di proprietario della “piattaforma” informatica conforme a quanto

richiesto dal citato Allegato II all'Accordo del 7 luglio 2016) e Microcosmo che evidenzi la piena disponibilità da parte di Microcosmo della piattaforma stessa e consenta di “generare” un attestato di formazione, se del caso a “doppia firma” (intendendosi che A.I.F.E.C.S. può comunque essere firmataria dell’attestato), in cui si evidenzi come “soggetto formatore” solo Microcosmo. Tale attestato, in quanto rilasciato da un “soggetto formatore” tra quelli a ciò legittimati, avrà valore non solo in Toscana o in Sicilia (Regioni nelle quali la Società appena citata ha ottenuto l’accreditamento) ma in qualunque altra parte del territorio italiano. Ciò per la chiara e inequivoca previsione contenuta al punto 11 dell’Accordo 7 luglio 2016, più volte citato, che si riporta testualmente di seguito: ***“Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori”.***

Allegati:

- 1) Statuto A.I.F.E.C.S.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Lorenzo Fantini'.

(avv. Lorenzo Fantini)